

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-3972 del 18/10/2016
Oggetto	D.P.R. 59/2013 DITTA VAMA S.N.C. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITA' DI VERNICIATURA E LACCATURA DI MANUFATTI IN LEGNO SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI ROTOFRENO (PC), LOC. SAN NICOLO', VIA GRILLI N. 10.
Proposta	n. PDET-AMB-2016-4094 del 18/10/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno diciotto OTTOBRE 2016 presso la sede di Via Garibaldi, 50 - 29121 Piacenza, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

**D.P.R. 59/2013 DITTA VAMA S.N.C. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITA' DI VERNICIATURA E LACCATURA DI MANUFATTI IN LEGNO SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI ROTTOFRENO (PC), LOC. SAN NICOLO', VIA GRILLI N. 10.**

**LA DIRIGENTE**

**Visto** il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 (*"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*);

**Preso atto** che:

- la Provincia, ai sensi dell'art. 2 comma 1, lett. b) del succitato Decreto, è individuata come autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo ed aggiornamento dell'autorizzazione Unica Ambientale che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 7.9.2010 n. 160;
- con la legge 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*, la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 7 aprile 2014 n. 56, *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni"*, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzioni, Ambiente ed Energia (ARPAE);

**VISTE:**

- l'istanza della Ditta VAMA S.n.c. trasmessa, ai sensi della vigente normativa, dallo Sportello Unico del Comune di Rottofreno (PC) alla Provincia di Piacenza con nota PEC 09/11/2015 (prot. prov.le n. 66574 di pari data), per l'ottenimento dell'Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività di "verniciatura e laccatura di manufatti in legno" svolta nello stabilimento sito in Comune di Rottofreno – Loc. San Nicolò – Via Grilli n. 10;
- la documentazione integrativa trasmessa dallo Sportello Unico del Comune di Rottofreno con le note pervenute via PEC il 22.04.2016 (prot. Arpae n. 3997) con cui era prodotta, tra l'altro, la valutazione di impatto acustico e il 27.05.2016 (prot. Arpae n. 5504 – integrazioni volontarie) con cui la ditta comunicava l'intenzione di installare un nuovo punto di emissione, denominato E7 (generatore termico locale appassimento alimentato a metano della potenza di 104 kW);
- la documentazione integrativa volontaria della ditta pervenuta tramite il SUAP con nota 8.9.2016 prot. 9631 (prot. Arpae n. 9631 del 9.9.2016); in particolare era evidenziato che l'attività di verniciatura, a causa della crisi, sarà estesa anche a superfici metalliche;

**RILEVATO** pertanto che l'istanza deve intendersi avanzata:

- per ottenere l'autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni;
- per presentare la comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95 per quanto riguarda l'impatto acustico;

**PRESO ATTO** che:

- la Ditta ha dichiarato che gli scarichi di acque reflue dello stabilimento sono costituiti dalle sole acque reflue domestiche recapitanti in pubblica fognatura;
- la Ditta risulta in possesso di autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera rilasciata dalla Provincia di Piacenza con Det. Dir. n. 1569 del 05.10.2001 (successivamente modificata con D.D. n. 784 del 14.04.2006). L'istanza di A.U.A. è stata avanzata, sotto questo profilo, in conseguenza di una variazione della situazione emissiva precedentemente autorizzata;
- la verniciatura del legno, dichiarata non ricadente nell'ambito di applicazione dell'art. 275 del D.Lgs. 152/06 (consumo di COV inferiore a 15000 kg/anno) comporta un impiego di prodotti vernicianti pronti all'uso per la verniciatura del legno pari a 140 kg/d, dei quali, quello di prodotti a base solvente, è pari a 80 kg/d; detto consumi rimangono invariati rispetto all'autorizzazione rilasciata allo stabilimento dalla Provincia di Piacenza ai sensi del DPR 203/88 con DD del 5.10.2001 n. 1569;
- a detti consumi si aggiungono quelli previsti per la verniciatura dei metalli pari a 600 kg/anno. Il consumo giornaliero atteso di tali prodotti è pari a 2,4 kg/d;

- L'input complessivo di COV è stimato in 9930 kg/anno derivanti da prodotti per la verniciatura del legno e circa 250 kg/anno derivanti dai prodotti per la verniciatura dei metalli, per un input totale di circa 10180 kg/anno;
- sarà installato un nuovo punto di emissione, denominato E7 (generatore termico locale appassimento alimentato a metano della potenza di 104 kW);
- sono state richieste riduzioni di portata alle emissioni denominate E2 ed E4;
- con nota 12.8.2013 n. 6754 Arpa sezione Prov.le di Piacenza ha trasmesso l'esito dei controlli effettuati alle emissioni E1A, E1B, E2 ed E4, da cui si evince il rispetto dei limiti imposti dall'autorizzazione;

**RICHIAMATE** integralmente le risultanze dei lavori della conferenza di servizi che, nella seduta del 3/10/2016 – acquisiti i contributi istruttori di Enti e Servizi coinvolti nel procedimento, nonché le precisazioni del rappresentante della Ditta in merito alle emissioni in atmosfera – ha espresso parere favorevole al rilascio alla Ditta VAMA S.n.c. - per l'attività di "verniciatura e laccatura di manufatti in legno" svolta nell'impianto in oggetto - dell'Autorizzazione Unica Ambientale comprendente i sopra citati titoli abilitativi;

**DATO ATTO** che, rispetto all'inquinamento acustico, il Comune di Rottofreno, non ha ritenuto necessaria l'acquisizione di nulla-osta per gli adempimenti previsti dalla L. 447/1995, in quanto la Ditta ha dimostrato il rispetto dei limiti imposti dalla zonizzazione acustica comunale;

**RICHIAMATE** le seguenti disposizioni normative:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*" nel testo vigente;
- la L. 26.10.1995 n. 447 "*Legge quadro sull'inquinamento acustico*";
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*" e s.m.i.;
- il D. Lgs n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., recante le "*Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche*";
- la Legge Regionale n. 5 del 1 giugno 2006 recante, "*Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 42 (ordinamento della professione di maestro di sci) e disposizioni in materia ambientale*";
- la Legge Regionale n. 4 del 6 marzo 2007, recante "*Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali*";
- il D. Lgs. n. 160/2010 "*Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 113*";
- la L. 7 aprile 2014 n. 56, art. 1, comma 89, "*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e fusioni di Comuni*";
- la delibera 15.10.2007 n. 77 con la quale il Consiglio Provinciale ha approvato il Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria della Provincia di Piacenza (P.P.R.T.Q.A.);
- la Delibera della Giunta Regionale n. 2236/2009 e s.m.i. in materia di emissioni in atmosfera;
- la deliberazione della Giunta Regionale del 21.7.2014, n. 1180 con la quale è stata adottata la Proposta di Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) di cui al D Lgs. n. 155/2010;

**RICHIAMATI** altresì gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A.;

**VISTO inoltre** il Regolamento Arpae per il decentramento amministrativo;

**DATO ATTO** che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 96 del 23/12/2015 e 99 del 30.12.2015, alla sottoscritta responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

**RITENUTO**, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta **VAMA S.N.C.** per l'attività svolta nello stabilimento sito in Comune di Rottofreno (PC), Loc. San Nicolò, via Grilli n° 10 ;

#### **DISPONE**

Per quanto indicato in narrativa

1. **di adottare**, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta **VAMA S.N.C.** (C.F. IT01138790330) per l'attività di verniciatura manufatti in legno e superfici metalliche svolta nello stabilimento sito in Comune di Rottofreno loc. San Nicolò via Grilli n° 10 (che è anche sede legale). Tale autorizzazione comprende i seguenti titoli in materia ambientale:

- autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs. 152/06;
- comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95 per quanto attiene l'impatto acustico;

2. **di stabilire** per quanto attiene le **emissioni in atmosfera** ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., i seguenti limiti e prescrizioni per lo stabilimento nel suo complesso:

**EMISSIONE N. E1A CABINA VERNICIATURA A**

Portata massima	13500	Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima annua	240	g/a
Durata massima giornaliera	8	h/g
Altezza minima	8	m
Concentrazione massima ammessa degli inquinanti:		
Materiale Particellare	3	mg/Nm <sup>3</sup>
Composti organici volatili (espressi come Ctot)	300	mg/Nm <sup>3</sup>

**EMISSIONE N. E1B CABINA VERNICIATURA A**

Portata massima	13500	Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima annua	240	g/a
Durata massima giornaliera	8	h/g
Altezza minima	8	m
Concentrazione massima ammessa degli inquinanti:		
Materiale Particellare	3	mg/Nm <sup>3</sup>
Composti organici volatili (espressi come Ctot)	300	mg/Nm <sup>3</sup>

**EMISSIONE N. E2 CABINA VERNICIATURA B**

Portata massima	25000	Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima annua	240	g/a
Durata massima giornaliera	8	h/g
Altezza minima	8	m
Concentrazione massima ammessa degli inquinanti:		
Materiale Particellare	3	mg/Nm <sup>3</sup>
Composti organici volatili (espressi come Ctot)	250	mg/Nm <sup>3</sup>

**EMISSIONE N. E3A CABINA VERNICIATURA C**

Portata massima	22500	Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima annua	240	g/a
Durata massima giornaliera	8	h/g
Altezza minima	8	m
Concentrazione massima ammessa degli inquinanti:		
Materiale Particellare	3	mg/Nm <sup>3</sup>
Composti organici volatili (espressi come Ctot)	100	mg/Nm <sup>3</sup>

**EMISSIONE E3B CABINA VERNICIATURA C**

Portata massima	22500	Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima annua	240	g/a
Durata massima giornaliera	8	h/g
Altezza minima	8	m
Concentrazione massima ammessa degli inquinanti:		
Materiale Particellare	3	mg/Nm <sup>3</sup>
Composti organici volatili (espressi come Ctot)	100	mg/Nm <sup>3</sup>

**EMISSIONE N. E4 LEVIGATRICE/ SPAZZOLATRICE**

Portata massima	3000	Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima annua	240	g/a
Durata massima giornaliera	8	h/g
Altezza minima	8	m
Concentrazione massima ammessa degli inquinanti:		
Materiale particellare	10	mg/Nm <sup>3</sup>

**EMISSIONE E5 CABINA APPLICAZIONE VERNICI IDROSOLUBILI**

Portata massima	38000 Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima annua	240 g/a
Durata massima giornaliera	8 h/g
Altezza minima	8 m
Concentrazione massima ammessa degli inquinanti: Materiale particellare	3 mg/Nm <sup>3</sup>

**EMISSIONE E6 LOCALE APPASSIMENTO VERNICI IDROSOLUBILI**

Portata massima	2500 Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima annua	240 g/a
Durata massima giornaliera	8 h/g
Altezza minima	8 m
Concentrazione massima ammessa degli inquinanti: Composti organici volatili (espressi come Ctot)	50 mg/Nm <sup>3</sup>

**EMISSIONE N. E7 GENERATORE TERMICO A METANO – POTENZA 104 KW**

Portata massima	1500 Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima annua	220 g/a
Durata massima giornaliera	8 h/g
Altezza minima	9 m
Concentrazione ammessa degli inquinanti: Materiale particellare	5 mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di zolfo (espressi come SO <sub>2</sub> )	35 mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> )	350 mg/Nm <sup>3</sup>

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

- a) fermo restando il rispetto dei limiti di emissione fissati per E7 il gestore può non effettuare autocontrolli essendo utilizzato come combustibile **gas metano**;
- b) i camini di emissione devono essere dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato dal metodo **U.N.I.10169** e per quanto riguarda l'accessibilità devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del **D.Lgs. 81/08** e s.m.i.;
- c) per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati, devono essere utilizzati i seguenti metodi di prelievo ed analisi:
  - o metodo UNI 10169 per la determinazione delle **portate** o, qualora non applicabile, il metodo UNICHIM MU 422;
  - o metodo UNI EN 13284-1 per la determinazione del **materiale particellare**;
  - o UNI EN 12619 per la determinazione dei **Composti organici volatili** (espressi come Ctot);
  - o ISTISAN 98/2 (DM 25.8.2000) o analizzatori con celle elettrochimiche per la determinazione degli **ossidi di azoto e zolfo**;
- d) la durata dei campionamenti deve essere pari a 60 minuti per la misura del materiale particellare o il volume di aeriforme prelevato per ciascun campionamento non deve essere inferiore a 0.5 m<sup>3</sup>;
- e) per la verifica di conformità ai limiti di emissione si deve far riferimento ai criteri indicati nell'allegato 6 alla parte quinta del D.Lgs. 152/06, in particolare al punto 2.3;
- f) i controlli, che devono essere effettuati a cura del gestore dello stabilimento devono avere una frequenza almeno annuale, ed essere espletati secondo le metodiche sopra riportate;
- g) la data, l'orario ed i risultati dei controlli alle suddette emissioni, nonché, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate e bollate a cura dell'ente di controllo e firmate dal gestore dello stabilimento e tenuto a disposizione degli organi competenti al controllo; il registro deve essere compilato in ogni sua parte e le stesse informazioni dovranno essere riportate sui certificati analitici relativi ai controlli effettuati alle emissioni;
- h) l'attività di verniciatura deve essere svolta negli appositi impianti, con aspirazione e captazione ottimale degli inquinanti che si liberano e di un idoneo sistema di abbattimento del materiale particellare;
- i) i sistemi di filtrazione a secco del materiale particellare della cabina C (emissioni E3A ed E3B) e della

cabina di cui all'emissione E5 devono essere muniti, ove possibile, di pressostato differenziale per il controllo dell'efficienza dei filtri stessi;

- j) la ditta non deve superare:
    - o per la verniciatura del legno un consumo medio giornaliero di prodotti vernicianti e diluenti pari a 140 kg/gg, con un impiego di prodotti vernicianti a base solvente non superiore a 80 kg/g calcolati sulla base dei giorni di effettivo utilizzo di tali prodotti desumibili dal registro di cui al punto l);
    - o per la verniciatura di superfici metalliche un consumo medio giornaliero di prodotti vernicianti e diluenti pari a 2,4 kg/gg, calcolati sulla base dei giorni di effettivo utilizzo di tali prodotti desumibili dal registro di cui al punto l);
    - o un input annuo massimo complessivo di COV pari a 10200 kg/anno, desumibile dal registro di cui al punto l) e dalle informazioni riportate sulle schede di sicurezza delle materie prime utilizzate;
  - k) i prodotti vernicianti a base solvente impiegati per la verniciatura del legno devono avere un residuo secco non inferiore al 30 % in peso, mentre quelli a base acquosa devono avere un contenuto di cosolvente organico non superiore al 10% in peso;
  - l) le ore di funzionamento delle operazioni di verniciatura con prodotti liquidi ed i relativi consumi di prodotti vernicianti, nonché la frequenza di sostituzione dei sistemi di abbattimento, validati dalle relative fatture di acquisto, devono essere annotati, con frequenza settimanale, su apposito registro, con pagine numerate e bollate a cura dell'Arpae di Piacenza, firmate dal gestore dello stabilimento e tenuto a disposizione dei competenti organi di controllo;
  - m) **entro il 28 febbraio di ogni anno** dovrà essere predisposta una relazione annua sui consumi delle materie prime contenenti COV e sui rifiuti prodotti contenenti COV ed evidenziante una stima dell'emissione annua totale di COV dell'intero stabilimento; tale relazione deve essere tenuta a disposizione degli Organi di controllo competenti;
  - n) **entro il 31.12.2017** dalla data del provvedimento conclusivo dello Sportello Unico dovrà essere presentato all'Arpae di Piacenza ed al Dipartimento di Sanità Pubblica dell'AUSL di Piacenza un programma di fattibilità dell'impiego di prodotti vernicianti liquidi per il rivestimento del legno con un minor contenuto di COV;
  - o) il termine ultimo di **messa in esercizio** degli impianti nuovi o modificati è fissato a sei mesi dalla data del provvedimento conclusivo dello Sportello Unico;
  - p) il termine ultimo di **messa a regime** degli impianti nuovi o modificati è fissato a sette mesi dalla data del provvedimento conclusivo dello Sportello Unico;
  - q) **entro trenta giorni** dalla data fissata per la messa a regime degli impianti, il gestore dovrà comunicare ad Arpae nodo di Piacenza ed al Comune sede dello stabilimento i dati relativi ad almeno un controllo alle emissioni E1A, E1B, E2, E3A, E3B ed E6 effettuati in corrispondenza dell'utilizzo dei prodotti a maggior contenuto di COV. Detti controlli potranno essere ritenuti alternativi a quelli periodici da effettuarsi nel medesimo anno;
  - r) in concomitanza con gli autocontrolli da effettuarsi in sede di messa a regime miranti alla verifica del rispetto del limite imposto per i COV espressi come Ctot alle emissioni E1A, E1B, E2, E3A, E3B, E6, deve essere effettuato almeno un autocontrollo a ciascuna emissione mirante alla verifica dei COV speciati (utilizzando il metodo UNI EN 13649) le cui concentrazioni dovranno essere, in ogni caso, inferiori ai limiti stabiliti dalla tab. D della parte II dell'allegato I alla parte quinta del D.Lgs. 152/06; l'esito di tali analisi dovrà essere fornito unitamente ai controlli di cui al punto precedente;
  - s) qualora le date di messa in esercizio degli impianti di cui alle emissioni modificate non coincidano con quelle sopra indicate, il gestore è tenuto a comunicarlo con congruo anticipo allo Sportello Unico e ad Arpae nodo di Piacenza, specificando dettagliatamente i motivi che non hanno consentito il rispetto dei termini di cui trattasi. Decorsi 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dei suddetti Enti, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore;
3. **di fare salvo** che la Ditta dovrà mantenere aggiornate le schede di sicurezza a quanto previsto dalla vigente normativa REACH/CLP;
4. **di dare atto** che:

- il provvedimento conclusivo – che sarà rilasciato dallo Sportello Unico del Comune di Rottofreno sulla base del presente atto – sostituisce l'autorizzazione alle emissioni rilasciata dalla Provincia di Piacenza con D.D. n. 1569 del 05.10.2001 (successivamente modificata con D.D. n. 784 del 14.04.2006);
- sono fatti salvi eventuali specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
- resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e qui non espressamente richiamato;
- la presente autorizzazione non sostituisce i provvedimenti in materia di urbanistica, edilizia ed idraulica che devono essere eventualmente richiesti direttamente dalla Ditta, né pregiudica eventuali diritti di terzi;
- la presente autorizzazione verrà trasmessa in modalità telematica allo Sportello Unico competente per il rilascio del provvedimento conclusivo che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 6 del D.P.R. n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in quindici (15) anni dalla data di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP;
- il presente provvedimento non comporta spese, né diminuzione di entrate;

Sottoscritta dalla Dirigente  
Dott.ssa Adalgisa Torselli  
con firma digitale

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**